

REGOLAMENTO (CE) N. 517/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1997

relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'allegato del regolamento (CE) n. 780/96 della Commissione, del 29 aprile 1996, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1996/1997⁽²⁾, indica i prezzi minimi dei prodotti interessati applicabili a partire dal 1º maggio 1996;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria, e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 30 aprile 1994⁽³⁾, prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di mancata osservanza di determinati criteri;

considerando che, dalle informazioni pervenute alla Commissione relative ad un nuovo periodo di due settimane, risulta chiaramente che, alla luce dei quantitativi importati e dei prezzi all'importazione, uno dei suddetti criteri non è rispettato per il ribes congelato originario della Polonia; che è pertanto necessario applicare immediatamente, vista l'urgenza, una tassa di compensazione per tale prodotto per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il termine della campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'atto dell'importazione nella Comunità dei prodotti figuranti nell'allegato, originari della Polonia, viene riscossa, per i periodi indicati, una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione,

fissati in allegato al regolamento (CE) n. 780/96, ed il prezzo all'importazione effettivo.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro d'immissione in libera pratica non è inferiore al prezzo minimo all'importazione vigente il giorno di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

- a) prezzo fob nel paese d'origine,
- b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in questo paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di questo Stato si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

Articolo 3

1. Per ogni partita, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.

3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore:

- a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine dei prodotti,

(1) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

(2) GU n. L 106 del 30. 4. 1996, pag. 20.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.